

Prot. n. 685/2023  
del 06/04/2023

NOTA PRESIDENZIALE  
N. 6/2023



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

### Sez. Civile

### Esecuzioni Immobiliari

Il Presidente del Tribunale

ritenuto che sia necessario formare coi nuovi requisiti stabiliti dall'art. 179 ter disp. att. CPC l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis CPC, per l'iscrizione al quale occorre considerare i criteri stabiliti nella prima parte dell'articolo in questione (la conferma, invece, dev'essere richiesta ogni tre anni);

ritenuto che la norma si applichi anche ai professionisti che sinora sono stati nominati quali delegati alle operazioni di vendita;

considerato che l'art. 179 ter disp. att. CPC prevede che possano ottenere l'iscrizione o la conferma dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis CPC coloro che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dalla stessa disposizione normativa, ovvero

#### PER L'ISCRIZIONE

La domanda, rivolta al Presidente del tribunale deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma. I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente:
  - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
  - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private

I professionisti aspiranti ad ottenere l'iscrizione dovranno fare pervenire domanda, da presentare mediante il modulo allegato alla presente nota e corredata dai documenti richiesti dalla legge, **nelle mani del Funzionario Giudiziario Dott. Antonello Trullu presso il Tribunale, Piano II, Stanza 11, cancelleria fallimenti.**

Poiché l'art. 179 ter terzultimo comma prevede che nessuno possa essere iscritto in più di un elenco, al momento della presentazione della domanda il professionista dovrà specificare:

- se la domanda è presentata solo per l'elenco del Tribunale di Alessandria;
- se è presentata anche per altri Tribunali, nei qual caso dovranno essere indicati quali;

**La domanda dovrà pervenire entro il termine non perentorio, stabilito per agevolare le operazioni di formazione dell'elenco, dell'8 maggio 2023.**

Le domande presentate oltre questo termine saranno valutate nella prima seduta del comitato successiva alla data di deposito della domanda. Pertanto, nel frattempo il professionista aspirante non sarà inserito nell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC e, conseguentemente, non sarà nominato.

Il Funzionario Giudiziario terrà apposito registro delle domande, numerate per ordine di presentazione, tendenti all'iscrizione o alla conferma dell'iscrizione nell'elenco ex art. 179 ter disp. att.CPC.

Il Funzionario Giudiziario al momento della presentazione della domanda rilascerà al professionista una ricevuta di avvenuta presentazione, mediante copia della prima pagina del modulo allegato contenente la domanda, sul cui originale saranno apposti data, firma e timbro.

Successivamente al termine dell'8.5.2023, il comitato, convocato dal Presidente della Sezione Civile con comunicazione trasmessa ai componenti via pec dalla Segreteria di Presidenza, si riunirà per formare l'elenco valutando se sussistano i requisiti per ottenere l'iscrizione.

Successivamente a questa fase iniziale, il comitato si riunirà per deliberare l'iscrizione del professionista nell'elenco ex art 179 ter disp. Att. CPC.;

il comitato, se la domanda è carente dei documenti richiesti o manca o è lacunosa la prova della competenza specifica del professionista, potrà richiedere di integrare la dimostrazione dei requisiti di legge.

Il verbale della seduta in cui saranno valutate le domande sarà comunicata immediatamente agli Ordini professionali per le comunicazioni agli iscritti;  
L'elenco così formato sarà immediatamente comunicato agli Ordini professionali e pubblicato sul sito internet del Tribunale

Per quanto riguarda i professionisti che hanno dichiarato di aver richiesto l'iscrizione nell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC anche presso altri Tribunali oltre a quello di Alessandria, il comitato inviterà il professionista a indicare entro il termine di 10 giorni a quale elenco vorrà essere iscritto. Se nessuna risposta perverrà nel termine di 10 giorni decorrenti dalla consegna della pec, il professionista non verrà inserito nell'elenco.

Poiché il quartultimo comma dell'art 179 ter disp. att. CPC prevede che il comitato possa disporre la sospensione o la cancellazione del professionista, tra le altre cose, anche quando la delega sia stata revocata per mancato rispetto dei termini delle attività delegate, si invitano i professionisti a richiedere iscrizione nell'elenco o la sua conferma solo se i carichi professionali dei loro studi consentono il rispetto dei termini stabiliti nell'ordinanza ex art. 569 CPC Il mancato rispetto dei termini\* su cui i Giudici dell'Esecuzione vigileranno, sarà oggetto di immediata comunicazione al comitato per le valutazioni sulla sospensione o cancellazione del professionista dall'elenco.

Alessandria, 5 aprile 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Antonio Marozzo  


ALLEGATI: 1) Modulo per domanda di iscrizione all'elenco

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO EX ART. 179 TER  
DISP.ATT. CPC

Al Presidente  
del Tribunale di  
Alessandria

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ nella

qualità di (apporre una X)

Avvocato

Dottore Commercialista

Notaio

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC dei Professionisti delegati alle operazioni  
di  
vendita ex artt. 534 bis e 591 bis CPC.

A tal fine allega, a pena d'inammissibilità della domanda:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla  
presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del  
tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi  
del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione

nell'elenco sono, anche alternativamente:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Inoltre, il sottoscritto dichiara (apporte una X):

- di aver richiesto l'iscrizione al solo elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC tenuto presso il Tribunale di Alessandria; ■

di aver richiesto l'iscrizione all'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC anche presso il

Tribunale di

riservandosi di comunicare, se la domanda di iscrizione sarà accolta, l'unico elenco a cui intenderà essere iscritto (art. 179 ter terzultimo comma disp. att. CPC).

Alessandria, li

Il Professionista